

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	1451
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1451
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici (3749)	1452
PRESIDENTE	1452, 1455, 1459
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato</i> per la pubblica istruzione	1455, 1456, 1457
BUZZI	1459
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	1452, 1458
SCIONTI	1459
VAITUTTI	1455, 1456, 1457, 1458, 1459

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Zan, Pitzalis e Romanato.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera, inviata dal Presidente della Camera, su un tema che anche da noi è stato ripetutamente trattato, sia pure rapsodicamente:

Roma, 8 marzo 1967

Onorevole Presidente,

è stato autorevolmente e ripetutamente rilevato in più sedi che negli ultimi anni si è venuta consolidando, nell'attività di produzione legislativa, la tendenza ad estendere la normazione a mezzo di legge ad aree sempre più vaste di rapporti e di situazioni, anche quando sarebbe più consigliabile, per l'armonia e la funzionalità dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, il ricorso a fonti normative inferiori alla legge.

È noto che non è costituzionalmente possibile porre limiti per materie alla iniziativa legislativa, ed è pertanto irrealizzabile un controllo preventivo, inteso a contenere la normativa per legge entro certi confini fin dal momento della presentazione dei progetti di legge; ciò non significa tuttavia che, in via empirica, caso per caso, al momento dell'esame concreto dei provvedimenti sia in sede referente, sia e ancor più in sede legislativa, non si possa richiamare alla responsabile attenzione dei colleghi l'esigenza di emanare norme che abbiano non solo formalmente, ma

anche per la sostanza dei rapporti che regolano, dignità di legge.

E altresì possibile, in presenza di particolari iniziative modificative di leggi antecedenti, risalire alla fonte principale di talune distorsioni e intervenire con iniziative adeguate per alleggerire il Parlamento della normazione permanente tecnica o di dettaglio, che ne svaluta l'attività e introduce nell'ordinamento giuridico elementi di rigidità ingiustificabile.

Comprendo che si tratta di un indirizzo non facile da perseguire e molto delicato. Ma sono sicuro che Ella converrà con me nella necessità di stimolare la sensibilità dei colleghi di tutti i Gruppi nei riguardi di questa esigenza, che mi permetto di prospettare nell'interesse della difesa del prestigio delle funzioni del Parlamento.

Con viva cordialità.

F.to: B. BUCCIARELLI DUCCI.

Il Presidente della Camera mi comunica inoltre che per la prossima settimana le Commissioni potranno essere convocate soltanto e non oltre le ore 10 del mattino perché in Aula si dovrà concludere il dibattito sulla programmazione.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici (3749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3749, concernente la promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici.

Il Relatore, onorevole Giuseppe Reale ha facoltà di svolgere la relazione.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero prima di tutto scusarmi per l'assenza di martedì scorso, quando all'ordine del giorno figurava lo stesso disegno di legge. Questo è potuto accadere soltanto perché, quando partii, venerdì scorso, la comunicazione non era ancora in cassella. Mi permetto quindi desiderare di conoscere l'ordine del giorno della settimana successiva in tempo utile, in modo da non mortificare e da non doversi mortificare, come sta succedendo a me oggi.

Ciò detto, mi rendo conto dell'urgenza del provvedimento sottoposto al nostro esame; sol che si consideri la situazione degli ispettori scolastici: risulta infatti che attualmente sono vacanti 70 ispettorati scolastici e per i quali il compito ispettivo è affidato a direttori didattici. Ora, ricordando la legge in base alla

quale i direttori didattici devono provvedere anche a direzioni vicine si spiega anche per questa via, perché il provvedimento ci è stato affidato in sede deliberante.

Altro elemento di urgenza è costituito dalla necessità di coprire il più rapidamente possibile le 70 sedi attualmente scoperte.

D'altro lato, questo provvedimento non può non trovare una unanimità di considerazioni e di consensi almeno nel motivo di fondo, profondamente innovativo rispetto all'attuale procedura per la promozione ad ispettore. In atto, la promozione avviene per merito comparativo, secondo un decreto del Presidente della Repubblica del gennaio 1957, esso stesso modificante la norma del testo unico del 1928, là dove è detto che le promozioni a direttori e ad ispettori avvengono per titoli ed esami.

Il merito comparativo, che ha avuto anche le sue considerazioni positive, alla distanza — per quanto mi permetterò di sottoporre alla vostra attenzione — non risulta più pienamente soddisfacente al proposito relativo alla promozione dei direttori ad ispettori.

È successo (lo abbiamo seguito con particolare favore in questa Commissione) che il numero delle direzioni didattiche si è venuto negli ultimi anni aumentando; alle 2621 direzioni didattiche, attualmente operanti, nel prossimo quinquennio se ne aggiungeranno altre mille; questo fatto così notevole di direzioni didattiche, quindi, porta il numero degli aspiranti alla promozione ad ispettore a proporzioni per il passato mai verificatesi.

Parallelamente, il numero degli ispettorati, esso stesso notevole già oggi — circa 300 — si arricchirà nel prossimo quinquennio, secondo la legge a suo tempo approvata, di circa 60-65 nuovi ispettorati che pertanto daranno un contenuto di presenza e quindi di capacità, di intervento maggiore, nel settore particolare al quale essi sono preposti.

Fare questa constatazione di crescita, di sviluppo certamente notevole, pone di per sé in difficoltà il metodo fino ad ora adottato; quando cioè bisogna procedere ad una valutazione di centinaia, a volte di migliaia di candidati, che hanno i requisiti alla promozione ad ispettore, il discorso diventa difficile. Operare, cioè, su centinaia di direttori didattici da scrutinare per la promozione alla qualifica di ispettore, diventa certamente fatica non facile. E non perché non soccorra la volontà di operare in termini di valutazione conforme ai meriti dei singoli aspiranti, ma per il fenomeno stesso che presenta intanto una pluralità di organi competenti a formulare il rapporto informativo, strumento base da

cui muove la comparazione stessa comparativa. Cioè, quando a questo rapporto informativo intervengono e l'ispettore scolastico, che lo stesso rapporto compila e firma, e il provveditore agli studi, che rivede e vista il rapporto dall'ispettore redatto, ci si rende conto come una molteplicità di interventi non siano evidentemente tutti riducibili a un denominatore comune che consenta effettivamente una valutazione la più possibile aderente al merito da ciascuno conseguito.

D'altro lato, il diverso grado di importanza che per convinzioni personali, o anche in relazione a situazioni locali, singoli ispettori scolastici e provveditori agli studi attribuiscono alle voci del rapporto, pone una condizione di non sufficiente uniformità nella valutazione. D'altro lato è da aggiungere ancora la conseguente difformità dei criteri di valutazione, perché i soggetti sono tanti e la valutazione non può non risentire della molteplicità numerica delle persone preposte alla relazione delle note informative stesse.

Ma a questi elementi che io direi di carattere esterno, sono da aggiungere — entrando nel merito del provvedimento — la funzione e la complessità dei compiti cui il direttore didattico è chiamato, e quindi la difficoltà di ridurre ad uno schema di valutazione le funzioni stesse.

Credo che queste ragioni, del resto riconosciute anche nella relazione al disegno di legge, siano talmente cogenti ed imperative da porre la necessità di esaminare la possibilità di un superamento dello stesso procedimento sin qui adottato, in modo che, sia pur non negando il merito che esso ha potuto avere nel passato, sia possibile ovviare a tanti inconvenienti, e rispondere alle legittime attese degli interessati.

Gli interessati pongono come condizione alla promozione ad ispettore il superamento di un esame analogo a quello già sostenuto per la promozione a direttore didattico, composto, cioè, da due prove scritte e da una orale. È quasi paradossale che la Commissione si trovi questa volta, non tanto ad agevolare le aspirazioni delle categorie, alleggerendo e venendo incontro alle loro richieste, ma a recepire richieste che sono rigide e pesanti più di quanto lo stesso disegno di legge non preveda.

Ci dobbiamo a questo punto chiedere se la tesi degli interessati sia o meno valida. A mio modo di vedere essa appare esasperata, essendo forse essa l'espressione di una situazione appunto esasperata o, per lo meno, giu-

dicata tale dagli interessati, in base a quelle che sono state le condizioni in cui si è operato per le promozioni.

Si tratta, in parte, di un rimprovero che non può essere accolto, ma non credo di dover porre la questione in termini così rigidi come gli interessati chiedono. Vero è che si deve procedere ad una valutazione il più possibile aderente alle qualità ed ai meriti di ciascuno; ma non credo che un esame doppio possa essere utile. È facile fare una considerazione, ed è doveroso presentarla: coloro che aspirano alla promozione ad ispettore hanno già superato una prova dura e selettiva per essere promossi direttori didattici. Appunto in quella occasione è stato necessario conseguire complessivamente la media dei sette decimi nelle prove scritte, e superare la prova orale, ora, con queste prove un riconoscimento dei valori si è già abbondantemente determinato. Il fatto di appartenere allo stesso ruolo, direttori ed ispettori, sia pure con funzioni diverse, non giustifica l'opportunità di un secondo esame. Non escludo che la tesi dell'esame possa anche essere sostenuta, ma mi pare che il disegno di legge, proprio adeguandosi a questa possibilità, un esame prevede anche se in maniera diversa.

Che cosa il disegno di legge sottopone all'esame della Commissione perché si possa addivenire a queste promozioni? Superato il concetto del merito comparativo e pervenendo alle ragioni dell'esame, qual'è il tipo di esame che il disegno di legge prevede? L'esame muove da una relazione che — come dice l'articolo 2 — deve essere presentata con gli altri titoli di cultura e di servizio dagli interessati; una relazione, quindi, che muove dai singoli direttori didattici e che viene, ai termini del disegno di legge, presentata ad una Commissione perché, dalla lettura relativa, ne scaturisca l'ammissione al colloquio.

Va da sé — ed in questo il relatore concorda con alcune opinioni già espresse — che la relazione non può costituire di per sé titolo predeterminante ai fini dell'ammissione al colloquio. Credo non possa essere una relazione, dai singoli interessati preparata, a costituire una introduzione, una propedeutica, all'ammissione al colloquio stesso. Cioè, mi pare di potere affermare, in questo divergendo dal testo a noi sottoposto, che la condizione per essere ammessi non può essere una relazione più o meno bene redatta, ma altri requisiti, quale ad esempio, quello del numero degli anni di servizio, o quello delle qualifiche, a consentire l'ammissione alla prova stessa.

La relazione proposta — ripeto ancora — credo non possa costituire motivo condizionante per l'ammissione al colloquio. Al colloquio si è ammessi in relazione ad altri requisiti, ma non certamente al requisito di una relazione della cui autenticità si può essere certi, ma sulla quale si possono anche legittimamente avanzare delle perplessità. Che la relazione — e in questo mi pare di poter concordare col disegno di legge — debba essere presentata, nessuna difficoltà; si presenti pure questa relazione, che può costituire la base dell'inizio della discussione del colloquio, ma non le si ascriva la condizione di ammissibilità o meno al colloquio.

D'altro lato, questa relazione, che sarà poi argomento quando si discuterà sui singoli articoli, a me pare debba essere vistata, quanto meno, meglio commentata dall'ispettore scolastico o dal provveditore. Una relazione che muova direttamente dal direttore per giungere alla Commissione, una relazione che vuole considerare quelle che sono le esperienze, quelli che sono i successi, le intuizioni nel proprio lavoro, intravisti dall'interessato, è bene sia anche confermata da un giudizio, da un commento che lo stesso ispettore competente, lo stesso provveditore può in calce alla relazione stessa aggiungere.

Il colloquio — si dice — si svolge partendo dalla relazione, di cui ai commi precedenti, e concerne la conoscenza dei problemi generali di psicologia dell'età evolutiva, pedagogia, didattica, organizzazione e storia della scuola primaria. Va da sé che il programma non può che essere questo e non può essere determinato. Non mi pare si possa, per quanto riguarda la promozione ad ispettore, determinare un programma specifico di quantità e di conoscenza, perché un programma di questo genere è stato già sostenuto al momento degli esami a direttore didattico. La funzione dell'ispettore non è tanto quella di un approfondimento di conoscenza, giacché queste conoscenze si danno come acquisite, quanto quella di avere una sensibilità, una capacità, una attitudine a potere rivestire un incarico quale quello dell'ispettore scolastico, incarico di coordinamento, incarico disciplinare, incarico di sollecitazione, incarico di valutazione della situazione scolastica. Quindi un programma per la promozione ad ispettore non si pone come somma di conoscenze di opere e di autori; si pone invece la necessità di uno scambio di idee, da una discussione, su materie che non possono non ritenersi acquisite alla cultura e all'esperienza degli interessati stessi.

Anche per questa ragione, il relatore concorda sull'esame-colloquio: un esame scritto non può rivelare gli aspetti diversi e necessari cui un ispettore deve corrispondere. L'esame scritto può essere un capolavoro di conoscenze, ma non può a volte rivelare quelle che sono le capacità, le attitudini, la sensibilità al governo, quali devono essere i compiti di un ispettore scolastico.

Ancora: sulle condizioni di ammissibilità a questo colloquio, non si può non riferirsi agli anni di servizio e ai titoli di cultura. Il disegno di legge parla di titoli di cultura conseguibili dal direttore didattico in tale qualità. Io devo umilmente convenire che non ho inteso sufficientemente cosa voglia significare questa espressione; se, cioè, i titoli che il direttore didattico ha conseguito in quanto direttore, mi parrebbe una limitazione di quella che è la libertà di ricerca e di studio dei singoli che qui sono uomini di cultura. Cioè non ho inteso se una laurea, conseguita dal direttore didattico, possa costituire titolo di valutazione; se una libera docenza, conseguita da un direttore didattico, debba essere essa stessa titolo di cultura valutabile. Io credo che titoli di cultura vadano presentati, a rischio o a successo dell'interessato. Se l'interessato vorrà presentare un volume di poesie e queste poesie non hanno di poetico se non la forma tipografica, ebbene lo presenti pure! Costituirà titolo di demerito.

Titolo di cultura devono essere tutti quelli che l'interessato crede di dover presentare e non soltanto quelli conseguiti in quanto direttori didattici.

Così, è da convenire sulla necessità che il massimo degli anni di servizio prestato sia quello fissato dalla legge.

Non si può computare tutto il servizio che il direttore chiede di presentare, 12 anni, come il disegno di legge propone, sono più che sufficienti. Basterebbe infatti pensare che il direttore didattico, che in 12 anni non ha avvertito la necessità di presentarsi ad un esame per ispettore, ne ha perduto — direi — la vivacità o addirittura lo *sprint*. Ma sono questioni, queste, sulle quali la Commissione esprimerà in seguito il proprio parere.

Mi si consenta di tornare su di un punto che ritengo fondamentale: ciò che pone la categoria in condizioni di esasperazione, è la non tranquillità circa la possibilità di contare sui propri meriti. Mi sembra però che l'ultimo comma dell'articolo 3, dove si dice che la Commissione effettua la valutazione dei titoli subito dopo le prove d'esame, co-

stituisca motivo di rassicurante obiettività e di aderenza ai meriti di ciascuno.

È necessario eliminare tutta questa atmosfera di diffidenza e di perplessità che gli interessati creano attorno all'esame, stabilendo la fiducia come elemento necessario in un'operazione così delicata. D'altra parte, con l'articolo 4 ben si viene incontro alle attese, mediante una Commissione presieduta da un professore universitario di discipline che costituiscono materia d'esame, e composta da membri di responsabilità evidente, tra i quali un ispettore scolastico.

Ora, riservandomi di intervenire in seguito più diffusamente, rispondendo ai vari interventi, pare di poter esprimere parere sostanzialmente favorevole al disegno di legge, convinto che la sua approvazione consentirà all'amministrazione di affrettare i tempi al fine di coprire tutti i posti vacanti, e di dare con il prossimo anno scolastico una organizzazione efficiente a un settore più nevralgico dell'istruzione elementare.

Pertanto, se la Commissione troverà il modo di convergere sui motivi che mi pare non possano non essere condivisi, l'iter del provvedimento sarà rapido, sollecito.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Reale, e dichiaro aperta la discussione generale.

VALITUTTI. Desidero fare un cenno storico più analitico di quello contenuto nella relazione dell'onorevole Reale, e nella stessa relazione del Governo al disegno di legge, relativamente al sistema di nomina degli ispettori scolastici nella scuola elementare italiana.

Se non erro, risale alla legge del 4 giugno 1911 il sistema della promozione ad ispettore mediante concorso per titoli ed esami. In seguito si ebbero lievi variazioni delle norme in vigore, ma, nella sua sostanza, fu definitivamente fissato con il testo unico del 1928 e con il relativo Regolamento.

La norma accolta nel testo unico e nel Regolamento citati prevedeva addirittura, onorevole Reale, tre prove scritte nel concorso per la nomina ad ispettore scolastico, cioè una prova scritta di pedagogia, una di cultura generale, ed una di legislazione scolastica.

Il sistema fu peraltro modificato con la legge del 1933, legge che determinò il passaggio delle scuole elementari ancora autonome allo Stato. In base a quella stessa legge furono modificate diverse norme del testo unico, ed in particolare quelle relative alla carriera del personale, sia insegnante che dirigente della scuola elementare. Una delle mo-

difiche riguardava per l'appunto le norme relative alla nomina ad ispettore scolastico.

La legge del 1933 articolò la carriera degli ispettori in tre gradi: ispettore scolastico, primo ispettore ed ispettore capo. A seconda dei gradi poi, predispose diversi procedimenti per la promozione; così la promozione ad ispettore capo (apice della carriera), fu prevista per merito comparativo, la promozione a primo ispettore fu prevista, per un posto, per merito comparativo, e per due posti per merito assoluto, mentre la promozione ad ispettore venne regolata con un diverso procedimento, in quanto per un terzo la nomina doveva avvenire per meriti distinti (mediante concorso con esami scritti ed esami orali), e per un terzo con un particolare esame di idoneità.

Io ho fatto delle ricerche, ma devo confessare di non essere riuscito ad accertare quale fu il momento della nostra storia legislativa in cui si abbandonò, anche per la promozione ad ispettore, il sistema dell'esame. Anzi, io vorrei qui aprire una parentesi per sottolineare che nelle relazioni, specie quando ci vengono dal Governo, che hanno lo scopo di presentare provvedimenti tanto importanti come quello oggi al nostro esame, sarebbe desiderabile avere una somma di elementi valutativi in senso storico dei vari Istituti, che, come quello in esame, vengono presi in considerazione.

Come prima ho detto, non sono riuscito ad accertare il momento del cambiamento del sistema di promozione, che invece entrambe le relazioni, e quella del relatore, e quella del Governo, fanno risalire al 1954. Ritengo che questo dato sia da correggere, perché a mio avviso il sistema deve essere stato adottato almeno dal 1948.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'ultima legge lo disciplina.

VALITUTTI. Ritengo che, quando si discutono provvedimenti come quello in esame, sarebbe bene fare la storia dell'istituto che con queste leggi vogliamo disciplinare.

Non ricordo il momento in cui si è adottato il sistema della promozione per merito comparativo per tutte le categorie di ispettori. Ora, si dice che il sistema attualmente in vigore ha dato luogo a degli inconvenienti. E senza dubbio, il fatto che questo sistema, nella fattispecie, riguarda una massa cospicua di ammessi alla promovibilità, è da ponderare seriamente. In effetti, il sistema del merito comparativo dà luogo a inconvenienti.

nuovi quando riguardi un ristretto numero di aspiranti alla promozione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono 8220.

VALITUTTI. Ma non tutti sono promovibili, perché bisogna avere un certo numero di anni di servizio per aspirare alla promozione ad Ispettore. Comunque, si tratta sempre di un numero cospicuo, per cui l'applicazione del merito comparativo diventa difficile e dà luogo a certe difficoltà che sarebbe bene eliminare con il ripristino del sistema degli esami.

Prima di soffermarmi su questo aspetto del disegno di legge che è quello più importante, vorrei aprire una parentesi per porre un quesito al Governo e fare una considerazione ad esso attinente, che è una considerazione di merito, anche se ha un aspetto politico (noi siamo in sede politica, non siamo soltanto in sede tecnica). Il quesito è il seguente: perché il Ministero sostanzialmente ha sospeso le nomine dal 1965? È vero che il congegno previsto dall'attuale legge dà luogo a delle difficoltà nella sua applicazione, ma è un congegno che tuttavia si è applicato fino al 1965. La sospensione decisa in quell'anno ha dato luogo ad un serio inconveniente, cioè al conferimento per incarico delle circoscrizioni ispettive vacanti, un conferimento quindi, *ad libitum* dell'Amministrazione.

Ora, noi non viviamo nella galassia, viviamo nel nostro Paese e in un particolare momento storico per cui ben sappiamo come si esercitano le pressioni politiche a proposito di nomine che sono dipendenti esclusivamente dal potere discrezionale di scelta. In questi due anni noi abbiamo avuto il conferimento delle circoscrizioni ispettive vacanti ai direttori didattici, quindi abbiamo avuto l'ispettore incaricato.

Voglio ricordare a questo proposito come qualche anno fa, quando in questa Commissione, abbiamo approvato la legge che disciplinava il nuovo procedimento per la nomina dei direttori didattici, tutti siamo stati concordi nel proposito di abolire la figura del direttore incaricato, perché abbiamo riconosciuto che questa figura dava luogo a molti inconvenienti. Abbiamo soppresso il direttore incaricato e abbiamo predisposto un congegno idoneo ad impedirne la riproduzione e la rinascita. Lealmente do atto ai miei colleghi che quel congegno, che io non approvo, nella realtà esso si è dimostrato e si dimostra meno malvagio di quanto io temessi. Comunque, quel congegno fu adottato e fu abolito, grazie a Dio, il direttore incaricato.

Ora, abbiamo l'ispettore incaricato, la cui nascita — tengo a dichiararlo — non si deve alla pesantezza, alla lentezza del procedimento di nomina degli ispettori scolastici; perché, il direttore incaricato da che cosa nasce? Da che cosa prendeva origine? Prendeva origine dal sistema dei direttori didattici; cioè, poiché il sistema era lento nel suo procedimento, limitato alla nomina dei vincitori, proprio nella sua applicazione rendeva indispensabile la figura del direttore incaricato e noi lo abbiamo voluto riformare e abbiamo detto: istituiamo la graduatoria permanente degli idonei a cui via via si attinge, entro certi limiti, appunto per evitare che risorga la figura del direttore incaricato. Avevamo appunto rilevato che la sua nomina permetteva un certo abuso del potere discrezionale, abbiamo rilevato che il direttore incaricato, una volta divenuto tale, pretendeva certe rivendicazioni e certi diritti che poi erano una turbativa per il funzionamento della scuola oltre che della stessa legislazione scolastica.

Nel caso dell'ispettore scolastico incaricato, noi dobbiamo notare un non funzionamento del congegno, ma questo come effetto di una determinata volontà politica. In altri termini, il Ministero poteva benissimo convocare il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio d'amministrazione nei Ministeri ordinati si convoca mensilmente...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chi ha detto che il Consiglio d'amministrazione non è convocato? Lo convociamo due volte al mese!

VALITUTTI. Quindi, la mancata promozione dei direttori ad ispettori è dipesa dalla volontà del Ministero. E questo è molto grave. Io non sono entusiasta del congegno, ma fino a che esso non è riformato, applichiamolo, perché non applicarlo è assai peggiore dell'applicarlo. Ed infatti è accaduto che queste circoscrizioni ispettive sono state affidate a direttori scelti dal Ministero, su suggerimento dei provveditori, secondo criteri non sottoponibili ad una valutazione obiettiva, sottratti quindi ad ogni controllo.

Ora, io voglio aggiungere, per chiudere questa parentesi, che c'è qualcuno che sospetta — e io devo riferire queste cose, perché siamo in sede politica — che questo disegno di legge che noi cominciamo oggi a discutere non abbia altro fine che quello di ritardare ulteriormente la nomina degli ispettori scolastici.

Per rimanere nell'ambito del conferimento dell'incarico delle circoscrizioni ispettive ai direttori, essendo questo un provvedimento

che avrà un lungo *iter*, dovendo essere prima approvato qui, e poi discusso ed approvato al Senato (per cui non è escluso che la legislatura termini prima dell'approvazione dello stesso), dirò che la presenza di questa legge costituisce un ulteriore alibi nei confronti del Ministero per non procedere alle nomine degli ispettori.

Ciò vuol dire che perdurerà il sistema del conferimento ai direttori degli incarichi per le sedi vacanti secondo criteri di opportunità locale, di gruppi, di correnti, ecc. Infine io mi permetto di fare uno sforzo al fine di dimostrare che, se noi approvassimo questo disegno di legge, le nomine degli ispettori diventerebbero ancora più arbitrarie.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le sue argomentazioni possono anche non sembrare a noi tanto logiche come invece sembrano a lei, onorevole Valitutti.

VALITUTTI. Cercherò di essere logico, onorevole Sottosegretario, ma certo non pretendo di essere infallibile. Venendo alla questione centrale di questo disegno di legge — seguo un ordine logico, signor Presidente, non l'ordine degli articoli — desidero soffermarmi sul procedimento del concorso per titoli ed esami che si intende sostituire a quello della nomina per meriti comparativi. Quando lei, onorevole Reale, ha svolto le considerazioni sull'unità della carriera e sul fatto che i direttori didattici hanno già sostenuto un esame e sono divenuti tali per averlo superato, non ha tenuto presente che la legge stessa opera queste scelte, che è la legge che sceglie i nuovi sistemi, e che questa volta sceglie il concorso per titoli ed esami.

Noi possiamo discutere se questa scelta sia o no conforme all'ordinamento, però dobbiamo prima identificarla nella sua precisa natura. Vedremo poi il procedimento tecnico adottato per l'espletamento del concorso, per intanto ci troviamo di fronte ad una scelta molto precisa, mediante la quale si ripristina il sistema precedente a quello della promozione per merito comparativo.

La questione interessante è piuttosto il procedimento tecnico per l'espletamento del concorso scelto da questo disegno di legge. Il sistema prescelto secondo me, da una parte è del tutto anomalo, e dall'altra del tutto incongruo al fine che la legge stessa si propone, cioè una selezione obiettiva dei candidati alla promozione di ispettore scolastico. Il procedimento è del tutto anomalo perché l'ammissione al concorso è riservata al potere decisivo della Commissione. È vero che la legge

stabilisce determinati requisiti di servizio e di qualifica, però all'articolo 2 praticamente si rimette il potere di ammissione al concorso, alla Commissione giudicatrice in base all'esame della relazione, e di eventuali pubblicazioni valutabili ai fini del concorso stesso.

Do atto all'onorevole Reale della osservazione critica da egli fatta a proposito dell'ammissione sulla base della relazione. Diamo pure alla Commissione il potere di ammettere o non ammettere al concorso, ma facciamo in modo che esso sia esercitato su requisiti oggettivi, come si fa normalmente. Questo per quanto riguarda l'anomalia. Per quanto invece riguarda l'incongruità, ovvero la non corrispondenza del procedimento predisposto da questa legge al fine voluto di selezionare in modo efficace i candidati al concorso, devo rilevare che c'è oggi nelle nostre decisioni atinenti ai pubblici concorsi, una certa diffidenza per la prova scritta. Tale diffidenza viene motivata con degli argomenti veramente contraddittori. Ci si chiede perché, ad esempio, gli interessati che hanno già una volta sostenuto una prova scritta e dato prova delle loro capacità, oggi ne debbano sostenere un'altra. Ebbene, io non vedo il motivo, onorevole Reale, per cui se i candidati sanno scrivere, noi non li si debba far scrivere un'altra volta. Io ho colto, onorevole Reale, nella sua relazione al bilancio un'immagine particolare: lei ha contrapposto agli otto milioni di baionette di infausta memoria, otto milioni di penne che si eleverebbero verso i cieli d'Italia. Io credo che se le penne che sanno scrivere esistono veramente, sia bene farle scrivere.

Oltre tutto il numero dei candidati alla promozione ad ispettore scolastico è cospicuo, ma non strabiliante, in confronto ai 100 mila candidati che hanno partecipato al concorso per applicato all'INPS. Eppure quei 100 mila la prova scritta l'hanno fatta, ed in quel caso sì, che era irrazionale. Nel caso dei direttori didattici che aspirano alla promozione ad ispettore, le dimensioni confrontate con quelle gigantesche degli altri concorsi, appaiono minime. Ciò sta a dimostrare che si tratta di una prova facilmente espletabile e soprattutto controllabile.

Perciò, questo congegno del colloquio mi sembra che debba essere sostituito dall'esame scritto, se vogliamo veramente un concorso serio, con effetto selettivo.

Io ho ricordato, non a caso, la norma del 1928, che d'altra parte risale ad epoca anche anteriore; quella norma pretendeva tre prove scritte. A mio avviso sarebbe il caso di stabilire una prova, a scelta, tra la cultura gene-

rale e la pedagogia. Farà osservare probabilmente l'onorevole Reale — ed anche il Governo — che si tratta di direttori che scrivono quotidianamente e per i quali non si ravvede l'opportunità di fissare una prova del genere. A mio avviso è una ragione di più per sottoporli ad una prova scritta.

Si dice che per l'esame a preside si prevede il colloquio e non l'esame scritto. Io faccio parte di quel Comitato ristretto, che ancora non si riunisce per la latitanza del Governo, che dovrebbe esaminare l'insieme delle norme che riguardano i concorsi a preside, ma io sono del parere che dobbiamo stabilire la prova scritta anche per quel concorso. Questo concorso — e io qui ho il dovere di dire la verità — se si limitasse solo al colloquio, non darebbe nessuna garanzia giuridica, anche perché non avrebbe la possibilità di essere sottoposto a nessun pubblico controllo. Infatti, mentre per tutti gli esami del pubblico impiego vige una norma che stabilisce che nel giorno in cui si effettuano le prove orali, la Commissione ha l'obbligo di affiggere sull'albo, al termine delle operazioni di ogni giorno, il voto da essa attribuito al candidato, per il concorso a preside questa norma non è prevista, per cui i risultati dei concorsi sono sempre praticamente in balia del potere della Commissione. E voi volete fare altrettanto con i direttori didattici? Voi invocate il difetto di un sistema per sostenere poi che questo sistema si deve applicare anche in questo caso.

REALE GIUSEPPE, *Relatore*. Io non ho affrontato l'argomento del concorso a preside. Non ho fatto queste dichiarazioni.

VALITUTTI. Ma è nella logica delle cose; poiché c'è una certa analogia tra questi casi: come un professore, dopo un certo numero di anni, legittimamente aspira a diventare preside, e per diventarlo deve sottoporsi ad un certo procedimento selettivo che si incentra sul colloquio, analogamente, poiché questi direttori didattici hanno già sostenuto un esame per diventare tali, per giungere al grado superiore della qualifica di ispettore, sostengono un semplice colloquio per essere riconosciuti idonei. Ma questo argomentare logico, per analogia, cela un vizio e il vizio è di assumere come perfetto il sistema attualmente vigente per la nomina dei presidi, che secondo me è lungi dall'essere perfetto. È un sistema che dobbiamo modificare. Ora, proprio nel momento in cui ci accingiamo a modificarlo, è illogico che noi questo sistema lo estendiamo alla nomina degli ispettori scolastici.

Io svolgerò in sede di esame degli articoli alcune considerazioni relative ai programmi, e ai punteggi. Mi associo a quello che ha detto l'onorevole Reale per le pubblicazioni, ma vorrei fare un'osservazione ancora più ampia. Mi sembra che nella determinazione e nella restrizione, anzi, dei titoli di cultura e delle pubblicazioni valutabili, e anche nella specificazione dei programmi, il disegno di legge soggiaccia ad un'angusta concezione dell'ispettore scolastico come ad un puro tecnico didattico. Questa è una concezione erronea. L'ispettore scolastico, in primo luogo, deve essere un uomo di cultura. Mentre egli può avere infatti al suo attivo delle pubblicazioni letterarie, secondo questo provvedimento, le citate pubblicazioni non dovrebbero essere valutabili perché non strettamente attinenti alla sua funzione! In questo modo voi restringete la funzione dell'ispettore scolastico, ne fate un tecnico didattico, mentre egli deve essere soprattutto un uomo di cultura (e questa restrizione si riflette anche nei programmi invero assai genericamente specificati dal disegno di legge).

Per quanto riguarda la Commissione giudicatrice, bisogna anche qui, a mio avviso, prestabilire certe garanzie per la sua composizione, certe garanzie attinenti non solo alla identificazione delle categorie entro cui un Ministro deve operare la sua scelta, ma anche al procedimento della stessa. Io ho proposto un emendamento, in base al quale il Ministro dovrebbe, quanto meno, sentire il parere della terza Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; perché oggi le nomine in queste Commissioni costituiscono un'arma del potere esecutivo. Io mi rivolgo al Sottosegretario per porre un quesito: i presidenti delle Commissioni giudicatrici, che si sono susseguiti in questi anni per la nomina dei direttori didattici, sono stati sempre scelti in un certo indirizzo politico? A mio avviso anche per quanto riguarda le Commissioni giudicatrici ritengo che siano da prestabilire determinati criteri. Mi rivolgo in particolare all'onorevole Buzzi, con cui mi piace sempre discutere.

Nel fare queste osservazioni, mi si può rivolgere l'accusa di essere troppo diffidente e malizioso. Ebbene, io mi difendo con il pensiero di un filosofo il quale diceva che, quando si tratta di prestabilire gli ordinamenti della cosa pubblica, bisogna farlo in modo che gli amministratori dello Stato facciano sempre il bene pubblico, sia nell'ipotesi che obbediscano alle passioni sia nell'ipotesi che obbediscano alla ragione.

Voi, attuali governanti, obbedite quasi sempre alla ragione, e ve ne do atto, però possono venire dei governanti che soggiacciono alle passioni, ed allora bisogna predisporre degli ordinamenti che il obblighino ad operare per il bene pubblico. Questo naturalmente lo dico in sede di filosofia politica, perché non voglio giudicare né gli uni né gli altri.

Quando il Ministro della pubblica istruzione è costretto da una norma a sentire il parere di un organo collegiale in parte elettivo, quale il Consiglio superiore, per la creazione delle Commissioni, ebbene questa è una remora. Noi vogliamo proteggere il Ministro dalle sue eventuali passioni, oppure contro le pressioni che egli, occupando una carica tanto importante, potrebbe subire.

Concludo questo mio intervento su di un provvedimento tanto importante, con questa affermazione: se il provvedimento venisse da voi (non da me) approvato nella sua attuale formulazione, voi approvereste un sistema assai peggiore di quello in vigore. È vero che il sistema attuale presenta degli inconvenienti che io ho sottolineato e sui quali concordo con il relatore, però quello che si vuole approvare ha un grave difetto: praticamente dà un aspetto legale all'arbitrio dell'Amministrazione, e quindi consentirebbe all'arbitrio di esercitarsi in modo assai più massiccio. Infatti, in primo luogo, la Commissione, nominata dal Ministro senza nessun controllo, avrebbe il potere di ammettere o non al concorso, e questo è gravissimo. In secondo luogo il procedimento tecnico del concorso sarebbe sottratto ad ogni garanzia, e si risolverebbe in un colloquio di cui la Commissione non dovrebbe nemmeno rendere quotidianamente conto mediante l'affissione sugli albi dell'esito degli esami secondo la prassi seguita per gli altri concorsi.

In questo modo noi veramente creeremmo degli strumenti legali per l'esercizio illimitato dell'arbitrio dell'Amministrazione per la scelta degli ispettori scolastici.

O si modifica quindi la formulazione di questo provvedimento, in modo che esso veramente diventi apportatore di strumenti idonei per una giusta ed obiettiva selezione, op-

pure è preferibile attenersi al sistema attualmente in vigore, pur con i suoi inconvenienti e lentezze, sempre rimovibile qualora l'Amministrazione lo decidesse.

BUZZI. Non desidero per il momento intervenire sul disegno di legge, ma prospettare a lei, signor Presidente, ed ai colleghi la opportunità di un brevissimo rinvio della discussione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Essendo intervenuto un solo deputato nella discussione generale, la sua è quasi una proposta sospensiva, onorevole Buzzi, perché dopo un solo intervento non è opportuno chiedere il rinvio della discussione. Il rinvio è plausibile soltanto quando la discussione è proseguita ed ha lasciato intravedere il sorgere di problemi gravi sui quali risulti necessario meditare ulteriormente. Solo in quel caso appare opportuno ricorrere al rinvio.

BUZZI. Il motivo che ha ispirato la mia richiesta, signor Presidente, risiede nel fatto che nel corso delle conversazioni intercorse precedentemente tra i vari Gruppi, si sono manifestate diverse perplessità che, del resto, sono apparse evidenti anche oggi, e nella relazione dell'onorevole Reale, e nell'intervento dell'onorevole Valitutti.

Attraverso una manifestazione di volontà concorde, noi desideriamo accelerare, non ritardare i lavori.

SCIONTI. Concordo con la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Buzzi.

VALITUTTI. Aderisco alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Io non sono di questo parere, tuttavia se la Commissione lo desidera, possiamo rinviare il seguito della discussione del provvedimento al'altra seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO